

# Lotta al riciclaggio: nuove misure dalla Commissione UE

Antonella Della Rovere - Valente Associati GEB Partners

La Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva - COM(2016) 450 final - che modifica la IV direttiva Antiriciclaggio. Le nuove misure rafforzano la normativa comunitaria sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tra le disposizioni proposte, anche quelle finalizzate ad accrescere la trasparenza per una più efficace lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio del denaro da attività illecite. La proposta di direttiva rappresenta la prima iniziativa per l'implementazione del Piano d'Azione per il contrasto delle attività di finanziamento del terrorismo del febbraio 2016 ed è parte di una più ampia serie di interventi mirati a combattere i fenomeni elusivi e di abuso.

La proposta di direttiva - [COM\(2016\) 450 final](#) - adottata dalla Commissione europea in data 5 luglio 2016, modifica la direttiva n. 2015/849/UE (cd. **IV Direttiva Antiriciclaggio**).

Essa rappresenta la **prima iniziativa** per l'implementazione del **Piano d'Azione** per il contrasto delle attività di finanziamento del terrorismo del febbraio 2016 ed è altresì parte di una più ampia serie di interventi finalizzati a promuovere la trasparenza fiscale e a combattere i fenomeni elusivi e di abuso.

L'adozione, nel maggio 2015, dell'Anti-Money Laundering Package - nel quale è inclusa la direttiva n. 2015/849/UE - ha rappresentato un significativo step nel percorso diretto a migliorare le azioni di contrasto al riciclaggio del denaro derivante da attività illecite e al finanziamento del terrorismo. Tra gli standard introdotti dal suindicato pacchetto vi è l'invito agli Stati membri dell'UE di costituire **registri nazionali** sui **beneficiari effettivi** delle **società** e dei **trust**.

Gli Stati membri si sono impegnati a dare attuazione al pacchetto con tempestività e comunque entro la fine del 2016.

## Contro il finanziamento del terrorismo

Tra le misure proposte, dirette specificamente a contrastare il finanziamento del terrorismo, vi sono:

- il rafforzamento dei poteri delle Financial Intelligence Units europee, al fine di rendere più effettiva la cooperazione tra le stesse;

- l'introduzione di disposizioni dirette a neutralizzare i rischi di finanziamento del terrorismo legati ai cd. virtual currencies;

- l'introduzione di disposizioni contro i rischi connessi agli strumenti pre-pagati anonimi (ad esempio, pre-paid cards);

- maggiori e più incisivi controlli aventi ad oggetto operazioni con Stati terzi c.d. risky. Una **lista di Paesi** dovrebbe essere formalmente presentata dall'UE nel corso del mese di luglio 2016.

## Trasparenza per la lotta all'evasione fiscale

Sul versante della trasparenza per una più efficace lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio del danaro, le misure proposte dalla Commissione europea - che dovrebbero apportare **modifiche alla IV Direttiva Antiriciclaggio** - concernono:

- un pieno ed ampio accesso ai registri dei beneficiari effettivi in quanto si richiede agli Stati membri di rendere **pubbliche** alcune **informazioni** ivi contenute, riguardanti società e trust;

- l'interconnessione dei registri suindicati, al fine di agevolare la **cooperazione** tra gli Stati membri;

- l'estensione delle informazioni a disposizione delle autorità, attraverso la previsione secondo cui i conti, sia pre-esistenti sia di nuova apertura, devono essere assoggettati a **controlli** stringenti, con l'obiettivo di individuare eventuali operazioni connesse ad attività illecite.

## La IV direttiva Antiriciclaggio

La direttiva n. 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cd. IV direttiva Antiriciclaggio), recepisce le modifiche apportate nel 2012 alle Raccomandazioni del GAFI e tiene conto delle novità che, negli ultimi anni, hanno interessato l'assetto della vigilanza del sistema bancario e finanziario europeo.

La IV direttiva Antiriciclaggio affronta i rapporti tra **riciclaggio** ed **evasione fiscale**, in linea sia con i principi codificati in sede OCSE per la lotta all'evasione e ai reati fiscali, sia con i principi del GAFI. Quest'ultima ha, a sua volta, modificato la cd. III direttiva Antiriciclaggio (direttiva 2005/60/CE).

Le **principali modifiche** apportate dalla IV Direttiva Antiriciclaggio alla cd. III direttiva Antiriciclaggio riguardano:

- l'abbassamento da 15.000 a 10.000 euro della soglia per le regolamentazioni in contanti della compravendita di beni;

- l'applicazione della normativa ai "prestatori di servizi di gioco d'azzardo";

- l'implementazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela imponendo l'adozione di misure proporzionate al rischio, senza prevedere esenzioni per talune categorie di clienti od operazioni;

- l'acquisizione di maggiori informazioni sull'effettivo beneficiario di una operazione, transazione o rapporto;

- l'obbligo di effettuare **segnalazioni** alla **Financial Intelligence Unit** in caso di sospetto che il denaro o i beni oggetto dell'operazione o della prestazione costituiscano proventi di un reato. In precedenza, la segnalazione aveva riguardato le transazioni e le prestazioni per le quali vi fosse un sospetto di riciclaggio.

Per effetto delle novità introdotte dalla IV direttiva Antiriciclaggio, l'obbligo di collaborazione opera già quando si ritenga che i flussi finanziari derivino da attività illecite o siano collegati al finanziamento del terrorismo;

- l'obbligo, nell'ambito dei **gruppi di imprese** finanziarie o bancarie, nonché dei **grandi studi professionali** internazionali, di adottare procedure per lo scambio di informazioni e per una collaborazione attiva in materia;

- il coordinamento, a livello europeo, delle **sanzioni amministrative** in caso di violazione sistematica dei principi cardine della direttiva in commento (in particolare, dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e della segnalazione di operazioni sospette).

## Beneficiario effettivo delle operazioni

Alcune novità concernono il beneficiario effettivo delle operazioni.

Viene sancito l'obbligo per tutti i soggetti economici di **individuare espressamente** il beneficiario effettivo delle operazioni effettuate. Quest'ultimo è colui che trae **diretto vantaggio** da una operazione o dall'operatività di un altro soggetto economico, direttamente coinvolto nella transazione. Il sistema antiriciclaggio ha da sempre attribuito rilevanza centrale all'individuazione di tale figura, al fine di poter individuare possibili schermi societari o prestanomi.

Si richiede che siano i clienti stessi a indicare il beneficiario effettivo delle operazioni e si prevede che queste informazioni siano raccolte in un apposito **registro**, tenuto a livello nazionale. A quest'ultimo, potranno avere accesso esclusivamente le Financial Intelligence Unit e le Autorità di vigilanza, i soggetti tenuti alla identificazione della clientela, alla registrazione delle transazioni e alla segnalazione di operazioni sospette (ma solo per adempiere ai relativi obblighi), nonché ogni altra persona che dimostri di avere un interesse concreto e attuale alle informazioni contenute nel suindicato registro. La collaborazione attiva viene realizzata, prima che dagli intermediari e/o dai professionisti, dai medesimi clienti detentori delle informazioni.

La IV Direttiva Antiriciclaggio ha ampliato e rafforzato il ruolo delle **Unità di Informazione Finanziaria** dei Paesi membri UE, anche per quanto riguarda lo **scambio di informazioni**, attraverso il sistema telematico denominato FIU.NET. Essa ha inoltre attribuito alle Autorità europee di vigilanza (Autorità Bancaria Europea, Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali e Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) il compito di valutare e fornire un parere sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.